

venzione unica novativa in cui è stato soppresso l'articolo 4.2 che recitava « In caso di mancata approvazione del progetto definitivo relativo alla realizzazione della tratta Parma-Nogarole Rocca entro il 31 dicembre 2010, verranno conseguentemente definiti dalle Parti, nei 6 mesi successivi, gli effetti sul Piano economico-finanziario e sulla Concessione », in tal modo la proroga della concessione al 31 dicembre 2031, resta priva della sola condizione che in qualche modo la giustificava (la realizzazione dell'intera nuova tratta previa approvazione del progetto definitivo entro il 31 dicembre 2010); in tal modo viene pertanto a concretarsi una proroga di ben 21 anni assolutamente non giustificata incorrendosi esattamente nella infrazione illustrata dalla Commissione europea;

come emerso in una recente interrogazione presentata nel consiglio regionale della Lombardia e resa nota dalla stampa, le richiamate gravi criticità incidono anche su più ampia rete autostradale (in particolare con riguardo all'interconnessione con la Cremona Mantova in fase di realizzazione e di competenza di infrastrutture Lombarde spa) —:

se quanto esposto rischi di porsi in contrasto con i principi comunitari non derogabili e già segnalati dalla immissione europea e quali iniziative si intendano intraprendere per ovviare a tale eventuale violazione che tra l'altro esporrebbe lo Stato a gravissime sanzioni;

quali iniziative intenda assumere per coordinare la realizzazione delle infrastrutture statali e regionali innanzi richiamate. (4-08312)

* * *

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:

EVANGELISTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nell'anno 2006 è stata varata una riforma relativa alla struttura e all'orga-

nizzazione del personale del Corpo dei vigili del fuoco che attualmente fa capo al dipartimento vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile presso il Ministero dell'interno;

tale riforma era stata preceduta dall'approvazione della legge 30 settembre 2004, n. 252, che aveva disposto il passaggio del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal regime privatistico, cui era assoggettato, a quello di diritto pubblico, e dal decreto legislativo n. 217 del 2005 che aveva disciplinato il contenuto del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, senza che a tutt'oggi siano state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* le nuove piante organiche;

dal mese di gennaio del 2006 risultano bloccati i concorsi per le assunzioni nell'organico dei vigili del fuoco e dal biennio 2008/2009 risulta scaduto il relativo contratto nazionale collettivo, con la previsione che esso non potrà essere rinnovato fino al 2014 causa carenza di risorse economiche a livello ministeriale;

allo stato attuale, e in riferimento alle piante organiche vigenti, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco presenta una carenza di personale a livello operativo, escluso cioè quello amministrativo e tecnico, stimato in circa 4.000 unità, e ciò sta compromettendo il regolare andamento dei diversi servizi di competenza del Corpo stesso, compresi gli interventi straordinari nel caso di calamità;

l'insufficienza di risorse destinate al Corpo dei vigili del fuoco si riflette anche sulla carenza delle dotazioni e dei mezzi di soccorso messi a disposizione dei diversi comandi territoriali, tutte ragioni, compresa quella indicata al punto precedente, che hanno spinto i vigili del fuoco ai recenti scioperi;

nel corso del mese di luglio 2010 è stata presentata a livello ministeriale una proposta di riorganizzazione del personale

specialistico (elicotteristi, sommozzatori, padroni di barca e TLC) e di dotazione dei mezzi, tra i quali gli elicotteri, che suscita particolare preoccupazione anche in riferimento al servizio sul territorio toscano;

in base a tale proposta la regione Toscana verrebbe completamente privata degli elicotteri modello 412, gli unici abilitati agli interventi di soccorso in quanto apparecchi bimotores dotati di verricello per il trasporto di carichi e operatori, e verrebbe dotata dei soli elicotteri modello 206, utili esclusivamente per missioni di ricognizione;

gli elicotteri modello 412, in caso di necessità, dovrebbero essere chiamati a intervenire dalle basi di Bologna e Genova, con conseguente aumento dei tempi di attesa;

il territorio della Toscana presenta caratteristiche morfologiche precise (ampiezza del territorio con presenza di zone di difficile accesso quali isole e catene montuose) che rendono quanto mai opportuna la presenza di mezzi di soccorso aerei, come dimostrano l'esperienza recente dell'esondazione del fiume Serchio o gli interventi in mare o sulla arteria autostradale E45;

tali tipi di interventi risultano di necessario supporto in particolare nei casi di affiancamento al personale sanitario il quale, muovendosi con i mezzi propri in gestione all'amministrazione regionale, risulta limitato nella capacità di intervento in condizioni particolarmente difficoltose —:

se, in merito a quanto evidenziato in premessa, non ritenga di promuovere o favorire la stipula di una convenzione da parte del dipartimento vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile del Ministero dell'interno che contempli interventi, da parte del Corpo dei vigili del fuoco, a supporto del Servizio sanitario regionale, nel caso di soccorso in zone impervie o comunque situazioni di particolare difficoltà, soluzione che garanti-

rebbe la permanenza di un mezzo di soccorso aereo sul territorio in questione.
(4-08296)

LEOLUCA ORLANDO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel 1991, dopo aver assistito all'omicidio di suo marito, la signora Piera Aiello e sua cognata, Rita Atria, denunciarono i boss della cosca mafiosa di Partanna;

la signora Rita Atria si suicidò poco dopo la morte del giudice Borsellino;

la signora Aiello fu sottoposta al programma di protezione dei testimoni previsto dalla legge n. 8 del 1991, successivamente sostituita dalla legge n. 45 del 2001;

il coraggio di questa signora e le azioni da lei compiute anche grazie alle iniziative con l'associazione antimafia « Rita Atria », che presiede dal 2008, fanno di lei una portavoce per l'azione educativa dei giovani contro le mafie e una testimonianza per la giustizia e la legalità nella regione Sicilia;

nei giorni scorsi è stato assolto dall'accusa di rivelazione del segreto d'ufficio, perché il fatto non sussiste, il maresciallo dei Carabinieri Salvatore Ippolito;

il militare, secondo l'ipotesi dell'accusa, avrebbe rivelato il rifugio segreto della signora Piera Aiello;

nelle carte processuali la signora Aiello è stata definita collaboratrice di giustizia, quando, differenza sostanziale, è una testimone di giustizia;

sempre nelle carte processuali sono stati pubblicati residenza e telefono della signora Aiello, dati sensibili, che, a parere dell'interrogante dovevano essere coperti con « omissis » —:

se il Ministro non intenda adottare ogni possibile iniziativa volta a garantire l'incolumità della testimone di giustizia Piera Aiello;

se il Ministro non intenda valutare delle possibili modifiche alla normativa che regola il programma di protezione dei testimoni di giustizia, in rispetto della loro dignità di liberi cittadini che collaborano nella lotta contro le mafie, garantendo loro una maggiore sicurezza anche nel tempo, non essendo la condizione di testimone di giustizia transitoria e non essendo la condizione di testimone di giustizia minimamente paragonabile a quella di collaboratore di giustizia sia per motivi morali che legali. (4-08301)

ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. — *Al Ministro dell'interno, al ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere — premesso che:

giovedì 29 luglio 2010, in un tratto della spiaggia dell'Arenauta di Gaeta (Latina), situata in un'area di particolare interesse ambientale, dove non vi sono state fino ad oggi speculazioni edilizie di nessun tipo e considerata « libera » perché non data in concessione, sono iniziati dei lavori di « emergenza » consistenti in una recinzione di tutta l'area con pali installati sulla battigia della spiaggia;

le decine di strutture di sostegno della recinzione sono state installate in punti della spiaggia in violazione delle più elementari regole ambientali;

i lavori sono iniziati con uno spiegameo di forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia costiera ma stranamente senza la presenza di vigili del fuoco o agenti della guardia forestale;

negli ultimi anni l'area interessata dai lavori è stata spesso oggetto di iniziative da parte di alcuni amministratori locali, ad avviso degli interroganti con l'obiettivo di allontanare le persone che frequentano la spiaggia libera;

secondo gli interroganti le strutture della recinzione sono state installate in modo non conforme rispetto a quanto

previsto dalle norme di tutela ambientale che prevedono una distanza di almeno cinque metri rispetto alla battigia —:

quali siano le ragioni di questi interventi straordinari urgenti in un tratto di spiaggia dove non sono mai avvenuti, negli ultimi 30 anni, crolli, frane, cedimenti strutturali;

se non ritengano gli interrogati che tali interventi siano finalizzati a obiettivi diversi da quelli della « messa in sicurezza » dell'area, senza che vi siano mai stati pericoli per i frequentatori della spiaggia;

per quale motivo venga « ingabbiata » con una recinzione un'area così estesa di spiaggia che corrisponde esattamente all'unico tratto della spiaggia dell'Arenauta, finora rimasta esente da forme di speculazione edilizia e ancora non data in concessione ad alcun privato. (4-08310)

LEOLUCA ORLANDO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 8 agosto 2009 è entrata in vigore la legge 15 luglio 2009, n. 94 « Disposizioni in materia di sicurezza pubblica »;

alla lettera g del comma 22 dell'articolo 1 della predetta legge si modificava il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituendone una parte, con la frase « , per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, »;

questa modifica è stata di fondamentale importanza per la tutela della maternità, della salute e dell'istruzione di tutte le persone extracomunitarie che si trovano, anche illegalmente, nel nostro Paese,

in quanto non obbliga le persone in situazione di bisogno sanitario urgente alla presentazione del permesso di soggiorno per ottenere le giuste cure;

in data 7 agosto 2009 è stata emanata, dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, una circolare (prot. 0008899) con oggetto: « Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante »Disposizioni in materia di sicurezza pubblica«. Indicazioni in materia di anagrafe e stato civile », ed è stata inviata a tutti i prefetti della Repubblica italiana;

con questa circolare il Ministero dell'interno andava a sanare una situazione di interpretazione dubbia della suddetta legge, su alcuni temi, tra cui quello importantissimo delle dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione;

al punto 3 della predetta circolare si chiariva che « Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita-stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L'atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6 »;

a parere dell'interrogante, molti punti della circolare stessa sono fondamentali per la struttura e per la funzionale applicazione della legge n. 94 del 2009, ma il metodo applicato dell'uso della circolare stessa appare di indicazione troppo lieve e sicuramente meno impegnativa dell'uso di una legge nell'applicazione della stessa —:

se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative che attribuiscono valore normativo alla circolare del 7 agosto 2009 prot. 0008899 fornendo così strumenti sicuramente più incisivi a chi la stessa debba applicare. (4-08314)

* * *

PARI OPPORTUNITÀ

Interrogazione a risposta scritta:

FARINA COSCIONI, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro per le pari opportunità, al Ministro per il turismo.* — Per sapere — premesso che:

come ampiamente riferito da numerosi quotidiani, i genitori di una bimba disabile originaria di Bassano del Grappa si sarebbero visti chiedere dalla direzione dell'albergo di Bibione dove trascorrevano un periodo di vacanza, di consumare i propri pasti in orari diversi dal resto della clientela, « per evitare disturbo »;

di fronte al comprensibile e condivisibile diniego dei genitori della piccola, e alla decisione di tornare a casa, la direzione avrebbe deciso di aggiungere al conto una penale di 500 euro per la partenza anticipata;

l'episodio appare particolarmente grave e riprovevole —:

quali iniziative si ritenga di dover promuovere, sollecitare e adottare per impedire il ripetersi di simili episodi;

in particolare, considerando l'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro sull'*handicap*), secondo il quale chiunque, nell'esercizio di un'impresa turistica o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con una sanzione amministrativa e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi, se risulti se sia stato disposto un accertamento da parte dei competenti organi di polizia amministrativa con riferimento al caso citato e se siano state irrogate sanzioni e di quale entità.

(4-08316)

* * *